

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
579/2017/R/EEL**

APPROVAZIONE DELLE LISTE DI OPERE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, AMMESSE AL MECCANISMO TRANSITORIO DI INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, PER IL 2016-2019

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la decisione della Commissione Europea C(2016)8592 del 9 dicembre 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 654/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 397/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 335/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 335/2016/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 627/2016/R/EEL), ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 779/2016/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 19 maggio 2016, 11/2016 (di seguito: determinazione 11/2016);
- il Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: PdS) relativo all’anno 2012, come approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 giugno 2015;
- gli schemi di PdS relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2017, trasmessi da Terna all’Autorità e le relative informazioni (inclusi i formati tabellari aggiuntivi agli schemi di PdS 2015 e 2017) rese pubblicamente disponibili sul sito dell’Autorità ai fini di consultazione pubblica;
- la comunicazione di Terna del 31 gennaio 2017 (prot. Autorità A/5251 del 13 febbraio 2017);
- la comunicazione del direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling del 20 febbraio 2017 (prot. Autorità P/6866 del 20 febbraio 2017);
- la comunicazione di Terna del 21 febbraio 2017 (prot. Autorità A/7066 del 22 febbraio 2017);
- la comunicazione del direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling del 9 giugno 2017 (prot. Autorità P/20214 del 9 giugno 2017);
- la comunicazione di Terna del 26 giugno 2017 (prot. Autorità A/22062 del 27 giugno 2017);
- la comunicazione di Terna del 27 luglio 2017 (prot. Autorità A/25410 del 28 luglio 2017);
- i dati e le informazioni resi disponibili da Terna S.p.a. nell’ambito del sistema di monitoraggio di cui al punto 7 della deliberazione 40/2013/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, ed in particolare il TIT, recante disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 (NPR1);
- l’articolo 20 del TIT definisce un meccanismo di incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019;
- ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del TIT, l’Autorità approva e pubblica, entro 150 giorni dal ricevimento della proposta da parte del gestore del sistema di trasmissione, una lista di opere di sviluppo O-NPR1, unitamente al costo stimato di ciascuna opera, non superiore al costo definito nel PdS 2015, e alla data obiettivo di ciascuna opera;

- ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TIT, l'Autorità approva e pubblica, entro il medesimo termine per l'approvazione della lista di interventi O-NPR1, una lista di interventi di sviluppo I-NPR1, precedentemente inclusi negli investimenti di tipologia I=3 di cui al comma 22.5, lettera c), del TIT 2012-2015, unitamente al costo stimato di ciascuna opera componente l'intervento e alla relativa data obiettivo, definiti in coerenza a quanto previsto dalla deliberazione 40/2013/R/EEL, come modificata con deliberazioni 654/2014/R/EEL e 397/2015/R/EEL;
- ai sensi dell'articolo 20 del TIT, il costo di investimento massimo oggetto di incentivazione è costituito:
 - a) per ciascuna opera che compone gli interventi I-NPR1, dalla stima di costo di ciascuna opera principale come approvata con deliberazione 40/2013/R/EEL (articolo 20, comma 4, del TIT);
 - b) per ciascuna opera di sviluppo O-NPR1, dal costo di investimento dell'opera proposta stimato nel PdS 2015 (articolo 20, comma 2, lettera c), e articolo 20, comma 3, lettera b), del TIT);
- l'articolo 20, comma 6, del TIT, prevede che alle opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 e alle opere di sviluppo O-NPR1, successivamente all'entrata in esercizio, sia riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione pari all'1% per 12 anni;
- il decreto legislativo 93/11 assegna all'Autorità funzioni di controllo e monitoraggio dell'attuazione del Piano decennale di sviluppo della RTN;
- l'articolo 20, comma 8, del TIT, prevede che in sede di monitoraggio degli interventi di sviluppo della RTN, a partire dal 2017, il gestore del sistema di trasmissione riporti all'Autorità l'avanzamento contrattuale e i costi consuntivati sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente, ripartiti per ciascuna opera I-NPR1 e O-NPR1 e le date effettive di entrata in esercizio;
- l'articolo 20, comma 9, del TIT, dispone che l'Autorità verifichi i dati comunicati ed accerti il raggiungimento delle date obiettivo, anche mediante controlli *in situ*;
- l'articolo 21 del TIT prevede un meccanismo correttivo per l'efficienza dell'incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019, in base al quale, con riferimento alle opere I-NPR1 e O-NPR1, nel caso in cui il costo consuntivato a valle dell'entrata in esercizio sia inferiore al costo stimato, al gestore del sistema di trasmissione è riconosciuto un premio pari al 20% della differenza tra il costo stimato e il costo consuntivato; e che, con particolare riferimento agli interventi I-NPR1, poiché la maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 20, comma 6, del TIT è riconosciuta con riferimento a ciascuna opera che compone l'intervento I-NPR1, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'investimento, anche il premio di cui all'articolo 21 è calcolato con riferimento a ciascuna opera componente l'intervento I-NPR1.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione in data 31 gennaio 2017 (prot. Autorità A/5251 del 13 febbraio 2017), come successivamente integrata con comunicazione del 21 febbraio 2017 (prot. Autorità A/7066 del 22 febbraio 2017), la società Terna S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasmissione, ha presentato all’Autorità la proposta di opere di sviluppo O-NPR1 e dati e informazioni per la definizione della lista degli interventi di sviluppo I-NPR1 da ammettere ai meccanismi di incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019 (di seguito: Proposta);
- l’attività istruttoria condotta dagli Uffici dell’Autorità ha riguardato la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 2 e 5, del TIT, nonché la verifica del costo di investimento massimo ammesso all’incentivazione e delle date obiettivo delle opere;
- con comunicazione in data 9 giugno 2017 (prot. Autorità P/20214 del 9 giugno 2017), gli Uffici dell’Autorità hanno trasmesso alla società Terna S.p.a. le risultanze istruttorie riguardo la lista di interventi di sviluppo I-NPR1 e una richiesta di informazioni e approfondimenti in relazione alla proposta di opere di sviluppo O-NPR1; in particolare:
 - a) gli Uffici hanno determinato e trasmesso a Terna S.p.a., per ciascuna opera I-NPR1, il costo massimo di investimento sulla base delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita nell’ambito del procedimento concluso con l’adozione della deliberazione 40/2013/R/EEL o, nei casi in cui tale documentazione non è sufficientemente dettagliata per opera, sulla base delle informazioni desumibili da PdS 2013 e, in subordine, dei dati trasmessi da Terna nel rilascio di settembre 2013 del sistema di monitoraggio degli interventi I=3 di cui al punto 7 della deliberazione 40/2013/R/EEL;
 - b) con riferimento alla lista di interventi I-NPR1 di cui alla Proposta, gli uffici hanno evidenziato:
 - i. con riferimento all’intervento “Interconnessione Italia – Francia”, la necessità di riproporzionare il costo di investimento di cui alla deliberazione 40/2013/R/EEL, riferito alla metà (allora 500 MW) della capacità dell’intero progetto di interconnessione Italia-Francia, che oggi comprende sia una parte regolata che una parte sviluppata in regime di *interconnector*, per tenere conto dell’esenzione disposta con Decisione della Commissione Europea C(2016)8592 del 9 dicembre 2016;
 - ii. con riferimento all’intervento “Udine Ovest – Redipuglia”, sulla base di una lettura sostanziale del requisito di cui all’articolo 20, comma 5, lettera c), del TIT (“*decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio entro il 31 dicembre 2015*”), la possibilità di considerare comunque ammissibile l’intervento al meccanismo incentivante nonostante l’intervento, pur essendo stato autorizzato nel 2013, al 31 dicembre 2015 avesse le autorizzazioni sospese per decisione amministrativa;

- iii. con riferimento alle opere “Elettrodotto 380 kV Villanova – Gissi” e “Elettrodotto 380 kV Melilli – Priolo”, una richiesta di chiarimenti e approfondimenti in relazione alle ragioni che hanno indotto il gestore a considerare tali opere, nell’ambito dei Piani di sviluppo, come parte integrante di un intervento più ampio, a fronte della possibilità, dimostrata attraverso specifiche analisi costi-benefici, di estrarre valore per il sistema elettrico anche dalle singole opere;
- iv. la necessità di definire una data obiettivo per ciascuna opera componente l’intervento, coerente con la data obiettivo dell’intervento I=3;
- c) con riferimento alla lista di opere di sviluppo candidate O-NPR1 di cui alla Proposta di Terna, gli Uffici hanno evidenziato la necessità che le opere proposte abbiano granularità uguale o maggiore a quella delle opere individuate nell’ambito del PdS 2015, e che Terna fornisca una stima di costo per opera in coerenza con quanto direttamente desumibile o ricostruibile dalle informazioni trasmesse all’Autorità relativamente allo schema di PdS 2015; inoltre, è stato chiarito che:
 - i. in caso di mancato rispetto del requisito di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), del TIT (“*decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio entro il 31 dicembre 2015*”), possono essere ritenute ammissibili al meccanismo incentivante le opere che, alla data del 31 dicembre 2015, risultassero già autorizzate, indipendentemente dal fatto che, anche in un momento successivo, si siano rese necessarie ulteriori procedure autorizzative in relazione a varianti che permettono di ottimizzare il progetto originalmente approvato;
 - ii. in caso di mancato rispetto del requisito di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c), del TIT (opere “*incluse in uno o più interventi di sviluppo dello schema di PdS 2015 soggetti ad analisi costi benefici*”), possono essere ritenute ammissibili al meccanismo incentivante le opere con stima di investimento inferiore alla soglia per l’elaborazione dell’analisi costi benefici nel PdS 2015 che rispettano tutti gli altri requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del TIT, ed in particolare entrambe le condizioni di cui al medesimo comma, lettera e) (opera con analisi costi benefici 2.0 con rapporto tra benefici e costi superiore a 1,5 e in avanzato stato di realizzazione al 31 dicembre 2015);
- d) per tutto quanto evidenziato alla precedente lettera c), gli Uffici hanno richiesto alla società Terna S.p.a. di formulare una nuova proposta di lista di opere O-NPR1;
- con comunicazione in data 26 giugno 2017 (prot. Autorità A/22062 del 27 giugno 2017),), come modificata ed integrata con comunicazione 27 luglio 2017 (prot. Autorità A/25410 del 28 luglio 2017), la società Terna S.p.a. ha presentato all’Autorità:
 - a) approfondimenti e osservazioni con riferimento alle risultanze istruttorie relative agli interventi I-NPR1;

- b) una nuova proposta di opere di sviluppo candidate O-NPR1 (di seguito: nuova proposta), accompagnata da chiarimenti e approfondimenti su specifiche opere;
- con riferimento agli interventi I-NPR1:
 - a) con particolare riferimento alle opere “Elettrodotto 380 kV Villanova – Gissi” e “Elettrodotto 380 kV Melilli – Priolo”, il gestore ha chiarito che tali opere costituiscono singoli tratti di direttrici 380 kV più lunghe (rispettivamente “Foggia – Villanova” e “Paternò – Pantano – Priolo”), e che, prese singolarmente, sono in grado di anticipare una quota parte di benefici per il sistema elettrico; gli Indici di Utilità per il sistema presentati dal gestore, elaborati attraverso la ACB 2.0, evidenziano benefici delle singole opere superiori ai relativi costi;
 - b) il gestore ha richiesto, per alcune opere relative ad interventi I-NPR1, un innalzamento del costo di investimento massimo ammissibile all’incentivazione determinato dagli Uffici, per tener conto di investimenti, di entità marginale rispetto al complesso degli investimenti afferenti alla lista I-NPR1, che, pur essendo dichiarati completati nei Piani di sviluppo, al 31/12/2015 non erano ancora contabilmente entrati in esercizio; in particolare il gestore ha richiesto:
 - i. con riferimento all’intervento I-NPR1-4 “Riassetto area metropolitana di Palermo”, 4 milioni di euro ulteriori relativi all’opera “Nuova sez. 150 kV GIS SE Casuzze e riassetto nodo 150 kV”;
 - ii. con riferimento all’intervento I-NPR1-5 “Elettrodotto 380 kV Udine Ovest – Redipuglia”, 2 milioni di euro ulteriori relativi a finiture nelle stazioni Redipuglia e Udine Ovest (1 milione di euro per ciascuna stazione);
 - iii. con riferimento all’intervento I-NPR1-6 “Elettrodotto 380 Villanova – Gissi”, 3 milioni di euro ulteriori relativi alla “Stazione 380 kV Villanova”;
- con riferimento agli interventi O-NPR1, la nuova proposta presentata da Terna in esito alla precedente attività istruttoria esclude due opere rispetto alla precedente Proposta e presenta un’articolazione per opera maggiormente coerente con quella del PdS 2015, nonché stime di costo di investimento proposte dal gestore sulla base dello schema di PdS 2015 o, ove non disponibili, sulla base di stime desumibili dal Piano industriale della società relativo all’anno 2015 e rielaborate per tener conto di possibili variazioni di costo derivanti da elementi imprevedibili sulla base dei medesimi criteri applicati nel PdS ai fini della stima del costo di investimento, come certificate dal legale rappresentante di Terna S.p.a. con comunicazione 27 luglio 2017, e riconciliate con quelli desumibili dallo schema di PdS 2015; inoltre:
 - a) il gestore ha chiarito che le opere “Stazione del Brennero e raccordi e PST”, “Cavo 150 kV Messina – riviera – Villafranca” e “Stazione di Benevento III, raccordi a 150 kV, cavi 150 kV lato Benevento II”, che non rispettano il requisito formale di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), del TIT, hanno tutte un *iter* autorizzativo che si è concluso positivamente prima del

31/12/2015 ma, in tale data, avevano in corso autorizzazioni relative a varianti di progetto o derivanti da cause esterne al gestore o volte ad ottimizzare i progetti;

- b) tra le opere non soggette ad analisi costi benefici nello schema di PdS 2015, il gestore ha chiesto l'inserimento nella lista O-NPR1 dell'opera "Stazione 380/150 kV Palo del Colle", con stima di investimento nello schema di PdS 2015 superiore alla soglia per l'elaborazione dell'analisi costi benefici; al riguardo, il gestore ha indicato che si tratta di "errore materiale" del PdS 2015, sanato nel PdS 2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in merito alla comunicazione e nuova proposta di Terna S.p.a. del 26 giugno 2017, si evidenzia che:
 - le opere "Elettrodotto 380 kV Villanova – Gissi" e "Elettrodotto 380 kV Melilli – Priolo", pur facendo parte di interventi più ampi, presentano, sulla base delle ACB 2.0, significativa utilità per il sistema anche quando l'ambito di analisi è riferito alle sole opere (oltre che ovviamente per gli interventi completi) e, pertanto, anche alla luce delle descrizioni e spiegazioni fornite da Terna S.p.a. nella suddetta comunicazione, siano ammissibili al meccanismo di incentivazione transitoria;
 - l'innalzamento del costo di investimento massimo ammissibile all'incentivazione richiesto dal gestore relativamente ad alcune opere I-NPR1 si riferisce a opere che, pur essendo completate al 31/12/2015, presentavano investimenti marginali non ancora in esercizio dal punto di vista contabile e che, pertanto, possono essere ammesse al meccanismo incentivante, anche in considerazione del fatto che gli investimenti residuali, relativi a finiture e lavori accessori, qualora in esercizio al 31/12/2015, avrebbero avuto accesso al meccanismo di incentivazione I=3 di cui al TIT 2012-2015; tuttavia, con riferimento all'opera "Nuova sez. 150 kV GIS SE Casuzze e riassetto nodo 150 kV", si ritiene ammissibile soltanto un innalzamento di 3 milioni di euro, per tenere conto, proporzionalmente, della quota parte della stima di costo del 2013 non entrata in esercizio al 31/12/2015;
 - con riferimento alle opere O-NPR1, la stima di costo di investimento presentata dal gestore non tiene conto degli investimenti già entrati in esercizio al 31/12/2015 che, ai fini della determinazioni del costo massimo ammesso al meccanismo incentivante, devono essere opportunamente enucleati;
 - l'opera "Stazione 380/150 kV Palo del Colle" non rispetta il requisito di cui al comma 20.2 lettera c), del TIT, secondo cui "le opere sono incluse in uno o più interventi di sviluppo dello schema di PdS 2015 soggetti ad analisi costi benefici"; tale mancato rispetto è peraltro risalente allo schema di PdS 2014 nel quale l'opera aveva superato la soglia di costo di 25 milioni di euro;

- in forza delle disposizioni dell'articolo 20, comma 9, del TIT, l'Autorità può disporre verifiche ed accertamenti su tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'incentivazione, ed in particolare sui dati comunicati dal gestore nella proposta, ivi incluse potenziali attività di verifica delle ACB 2.0 presentate e delle stime di costo desumibili dal piano industriale della società Terna S.p.a., e sui dati di consuntivo che saranno presentati dal gestore ai fini del riconoscimento degli incentivi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'approvazione e pubblicazione della lista delle opere di sviluppo O-NPR1 di cui all'articolo 20, comma 3 del TIT, unitamente alla data obiettivo di entrata in esercizio delle opere e al costo massimo ammesso al meccanismo incentivante, nei termini di quanto indicato nella tabella allegata al presente provvedimento, redatta sulla base della nuova proposta di Terna S.p.a. del 26 giugno 2017 e delle considerazioni sopra richiamate, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TIT;
- procedere all'approvazione e pubblicazione della lista di opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 di cui all'articolo 20, commi 4 e 6, del TIT, unitamente alla data obiettivo di entrata in esercizio e al costo massimo ammesso al meccanismo incentivante di ciascuna opera componente l'intervento, nei termini di quanto indicato nella tabella allegata al presente provvedimento, redatta anche sulla base della comunicazione di risultanze istruttorie del 9 giugno 2017 e di quanto ulteriormente evidenziato da Terna S.p.a. con comunicazione del 26 giugno 2017;
- prevedere che la maggiorazione del tasso di remunerazione sugli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1 entrati in esercizio nell'anno 2016 sia riconosciuta in sede di conguaglio dei costi di investimento di preconsuntivo del medesimo anno 2016 (già riconosciuti nelle tariffe di trasmissione relative all'anno 2017), a valere sulle tariffe di trasmissione relative all'anno 2018;
- declinare operativamente le tempistiche di comunicazione introdotte dall'articolo 20, comma 8, del TIT, salvaguardando la semplicità amministrativa del processo;
- prevedere che, in tutti i casi in cui il costo di investimento massimo oggetto di incentivazione risulti più basso del valore degli incrementi patrimoniali in esercizio che verrà riscontrato a consuntivo, ai soli fini del calcolo dell'incentivazione transitoria, il valore massimo incentivabile sia trattato come un unico cespite, caratterizzato da un sentiero di degrado parametrico con vita utile pari alla media ponderata delle vite utili regolatorie dei cespiti che compongono l'opera;
- prevedere che, qualora si verificano delle dismissioni di cespiti afferenti a opere oggetto di incentivazione transitoria, il gestore ne dia tempestiva comunicazione all'Autorità contestualmente alla comunicazione annuale ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe per il servizio di trasmissione

DELIBERA

1. di approvare la lista di opere di sviluppo O-NPR1 di cui all'articolo 20, comma 3, del TIT, con indicazione della denominazione dell'opera, del codice del relativo intervento di sviluppo, del costo massimo ammesso all'incentivazione e della data obiettivo di messa in esercizio, come risultanti dalla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la lista di opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 di cui all'articolo 10, comma 4, del TIT, con indicazione della denominazione dell'opera, del codice del relativo intervento di sviluppo, del costo massimo ammesso all'incentivazione e della data obiettivo di ciascuna opera componente l'intervento, come risultanti dalla Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che Terna S.p.a., anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 8 del TIT:
 - a) in sede di comunicazioni periodiche relative alla sintesi tabellare, in formato elaborabile, di monitoraggio del Piano di Sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL, trasmetta all'Autorità e pubblici le informazioni relative al completamento delle opere incluse nelle Tabelle 1 e 2 e alle relative date di entrata in esercizio;
 - b) in sede di comunicazione annuale ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe per il servizio di trasmissione, di cui alla determinazione 11/2016, trasmetta all'Autorità in ciascun anno t , a partire dal 2017 fino al 2021, i dati di consuntivo degli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1 entrate in esercizio nell'anno $t-1$;
4. di prevedere che l'Autorità determini entro il 31 dicembre dell'anno t , a partire dal 2017 fino al 2021, le maggiorazioni del tasso di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 20, comma 6, del TIT, facendo riferimento ai dati di consuntivo relativi agli investimenti entrati in esercizio nell'anno $t-1$;
5. di prevedere che l'Autorità determini entro il 31 dicembre dell'anno t , a partire dal 2017 fino al 2021, i premi di cui all'articolo 21, comma 1, del TIT e dia le opportune disposizioni alla Cassa riguardo il riconoscimento di tali premi in applicazione dell'articolo 21, comma 5 del TIT;
6. di prevedere che, in sede di prima applicazione del meccanismo di incentivazione transitoria di cui agli articoli 20 del TIT, nelle tariffe di trasmissione per l'anno 2018 sia riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione sugli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1 entrati in esercizio nell'anno 2016, contestualmente al conguaglio dei valori di preconsuntivo degli investimenti entrati in esercizio nel medesimo anno 2016;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per lo Sviluppo Economico e a Terna S.p.a.;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni